



COMUNE DI CASALBORGONE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10020 – C.f. 82500490014 – Tel.011.9174302 – Fax 011.9185007

Ufficio di Polizia Municipale

Casalborgone, 02.04.2012

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO: MODIFICHE

La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art. 12 del DL n. 59/78, come convertito dalla L. n. 191/78. La finalità di tale adempimento è di consentire alla Autorità di Pubblica Sicurezza (nei comuni non capoluogo di provincia è il Sindaco) di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato e a quale titolo possono averlo in uso.

Tale disposizione ha subito recentemente delle modifiche da due diverse disposizioni normative:

1. dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che all'art. 3 ha introdotto la c.d. " *cedolare secca sugli affitti* " e ha previsto che la registrazione del contratto di locazione assorba tra l'altro l'obbligo della comunicazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza della cessione del fabbricato o parte di esso.
2. dal D. L. 13 maggio 2011 " *prime disposizioni urgenti per l'economia* " all'art. 5 comma 4 ha previsto un analogo assorbimento dell'obbligo previsto dall'art. 12 del D. L. 59/78, anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.

Si evince dunque che non è più previsto l'obbligo di comunicazione a carico del soggetto che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell'immobile. Obbligo che invece persiste nei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuato nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti di professioni. (confr. Art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 23/11).